



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Mobilità e Trasporti

Regolamento disciplinante l'apertura e la gestione dei centri di revisione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di apertura, gestione e vigilanza dei centri di revisione per autoveicoli della Città Metropolitana di Cagliari, ex art. 239 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
2. L'acquisizione del titolo abilitativo necessario per l'effettuazione degli interventi di cui al presente regolamento si ottiene presso il SUAPE del comune di residenza/sede dell'Impresa che avvia il procedimento, ai sensi della L. R. n. 24/2016.
3. Possono ravviare una attività economica per l'effettuazione delle revisioni le imprese di autoriparazione, in forma individuale o sociale, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e che esercitano effettivamente tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, ed in specie:
 - a) meccatronica;
 - b) carrozzeria;
 - c) gommista.

Art. 2 – Responsabile tecnico

1. Ai fini dell'avvio della attività di centro di revisione per la sede principale e, qualora ci si avvalga di più sedi, per ciascuna delle sedi operative, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di Revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale Responsabile Tecnico uno dei seguenti soggetti:
 - titolare, nel caso di ditta individuale;
 - socio, nel caso di società di persone;
 - socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - amministratore, nel caso di società di capitali;
 - dipendente dell'impresa;
 - collaboratore dell'impresa familiare;
 - altro rapporto di lavoro compatibile con le vigenti norme in materia di diritto del lavoro.
3. Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti di carattere personale:
 - a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
 - b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 122/1992, per i quali è prevista una pena detentiva.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
 - a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
 - b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
 - c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, seguito da attestato di abilitazione come tecnico della revisione.
4. Il Responsabile Tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa. Non può operare per più di una Impresa e per più di una sede operativa di una stessa Impresa.
5. Il Responsabile Tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare

personalmente tutte le fasi delle operazioni stesse, in qualità di soggetto responsabile. Non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo art. 3.

6. Nel corso dell'attività l'impresa può nominare nuovi Responsabili Tecnici, in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originariamente indicati, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

7. La violazione di quanto disposto dai commi da 4 a 6 comporta l'avvio dei procedimenti sospensivi e/o prescrittivi regolati dalle Direttive in materia di SUAPE ex Delibera di G. R. N. 11/14 DEL 28.2.2017.

Art. 3 – Sostituzione del responsabile tecnico

1. In casi di assenza o impedimento temporanei, ai sensi del D. M. 30 aprile 2003, il Responsabile Tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che, in alternativa:

a) abbia acquisito l'attestato di abilitazione come tecnico della revisione secondo le modalità previste dalla legge;

b) sia dipendente dell'impresa abilitata, e in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:

i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);

ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).

Art. 4 – Avvio del procedimento

1. L'esercizio della attività di Centro di revisione prende avvio sulla base della L. R. n. 24/2016 (delibera di G. R. direttive SUPAE e ricognizione procedimenti) con procedimento in autocertificazione a 0 giorni, fatte salve le verifiche del Ministero delle Infrastrutture e del Territorio (Ufficio competente della Motorizzazione civile). Il richiedente dovrà essere in possesso delle caratteristiche tecniche richieste dalla L. n. 122/92 e dagli artt. 239 e 240 del DPR n. 495/92.

Requisiti da auto-certificare per l'ottenimento del titolo abilitativo:

- possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del citato D.P.R. 495/92;

- iscrizione impresa nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558;

- esercizio effettivo di tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/92, nonché delle attrezzature di cui all'art. 241 dello stesso D.P.R.

Allegati:

a) certificato/i della CCIAA attestante/i l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui all'art. 2 c.1 della L. 122/92, ovvero alle quattro sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 della L. 122/92;

b) attestazione di affidamento finanziario ai sensi del successivo art. 5;

c) planimetria dei locali in cui verranno effettuate le operazioni di Revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, comprensiva del posizionamento di tutte le attrezzature necessarie per le operazioni di Revisione;

d) elenco dettagliato delle attrezzature;

e) certificati di nascita, residenza e cittadinanza del Responsabile Tecnico, o autocertificazioni relative;

f) certificato del Diploma di Laurea o Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado del Responsabile Tecnico;

g) attestazione di abilitazione del responsabile Tecnico come tecnico della revisione di autoveicoli;

h) certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti (Procura c/o Tribunale - Procura c/o Pretura) e Certificazione Antimafia del Responsabile Tecnico, o relative autocertificazioni;

j) certificato di Agibilità e Destinazione d'Uso dei locali da adibire per l'attività;

k) valutazione Igienico-Sanitaria preventiva svolta e rilasciata dall'ASL competente ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

l) certificazione prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. (CPI) ovvero Nulla Osta Preventivo (NOPI) nei casi previsti, o relativa dichiarazione sostitutiva;

m) documentazione atta a dimostrare che il Responsabile Tecnico svolge la propria attività in qualità di dipendente del richiedente in maniera continuativa ed esclusiva;

n) copia dei documenti di riconoscimento del Titolare o del Legale Rappresentante e del Responsabile Tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;

o) e, se ricorre il caso:

p) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;

q) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società.

5. A seguito della presentazione dell'istanza nella piattaforma SUAPE, il Servizio Mobilità e Trasporti della

Città Metropolitana di Cagliari di concerto con l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri procederà ad un sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali. L'esito positivo del sopralluogo tecnico costituisce comunque *conditio sine qua non* del normale avvio dell'attività.

Art. 5 – Capacità finanziaria

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - Aziende o istituti di credito;
 - Società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

Art. 6 – Locali

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di Revisione devono possedere i requisiti di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/92 con la precisazione che l'esercizio dell'attività di revisione s'intenderà rilasciata senza limitazioni esclusivamente nel caso in cui, col ponte sollevatore esteso alla massima altezza(1,80 m), residuo 3,50 m di altezza per un totale di 5,30 m.
2. Inoltre i locali devono:
 - essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione incendi, e con tutto quanto previsto in merito alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
 - possedere i requisiti dell'agibilità nonché della destinazione d'uso per l'attività richiesta.
3. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati e/o auto-certificati nell'istanza di cui all'art.
- 4.

Art. 7 – Attrezzature

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il Titolare o il Legale Rappresentante dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Mobilità e Trasporti della Città Metropolitana.

Art. 8 – Trasferimento della sede e altri adempimenti

Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento presso lo Sportello SUAPE. A fini meramente conoscitivi saranno comunicati al competente Servizio della Città Metropolitana.

Art. 9 – Insegne

1. L'impresa in possesso di titolo abilitativo deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.

Art. 10 – Orari di svolgimento delle operazioni di revisione

1. L'impresa in possesso del titolo abilitativo ai sensi del presente regolamento deve comunicare al Servizio Mobilità e Trasporti della Città Metropolitana i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di Revisione.
2. Il cartello che indica i giorni e gli orari di servizio deve essere affisso in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di Revisione.

Art. 11 – Vigilanza

1. La vigilanza amministrativa sui Centri di Revisione operanti nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari e sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta al competente Servizio Mobilità e Trasporti.
2. La vigilanza tecnica sulle medesime Imprese spetta, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
3. La Città Metropolitana esercita l'attività amministrativa di vigilanza tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento, il quale, per l'accertamento delle violazioni di competenza, potrà assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione di rilevazione tecnica.
4. I soggetti di cui al comma precedente effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti personali in capo al soggetto titolare, e personali e professionali del Responsabile Tecnico della ditta.
5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti sui quali la vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, a tali Enti o Uffici Pubblici sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
6. La Città Metropolitana e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi congiunti per verificare gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di Revisione. La Città Metropolitana può inoltre richiedere controlli periodici ai Funzionari del D.T.T. sui locali specificati, sulle attrezzature e sulle strumentazioni, nonché controlli a campione sui veicoli revisionati dalle imprese autorizzate.
7. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature, ovvero sia riscontrata la mancata verifica periodica prevista dalle normative vigenti, ovvero siano riscontrate gravi inosservanze di quanto disposto da disposizioni amministrative e tecniche che regolano l'attività o dal presente Regolamento, e comunque in tutti i casi in cui le violazioni riscontrate pregiudichino il corretto svolgimento dell'attività di revisione, si procederà ad adottare i provvedimenti sospensivi e/o prescrittivi di cui alle Direttive SUAPE sopraccitate.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan.